

**ALLEGATO "A" – INDIRIZZI PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI DI EMERGENZA ALLE MICROIMPRESE
(L.R. 77/2012, art 31bis, c. 5)**

1. BENEFICIARI

Sono beneficiari della misura "piccoli prestiti di emergenza alle microimprese" le seguenti tipologie di soggetti:

- a) Microimprese, così come definite dalla Raccomandazione della Commissione n. 361/2003, nella forma di: ditte individuali; società di persone; società cooperative; società di capitale per le quali non vi siano le condizioni per l'accesso ad altri aiuti regionali, rientranti nelle seguenti tipologie:
- a.1) regolarmente iscritte ed attive presso il Registro delle Imprese ed esercenti un'attività economica di cui ai seguenti codici ATECO 2007: B – Estrazione di minerali da cave e miniere; C - Attività manifatturiere, D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento; F – Costruzioni; G – Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli; H – Trasporto e magazzinaggio; I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione; J – Servizi di informazione e comunicazione; M – Attività professionali, scientifiche e tecniche; N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese; Q – Sanità e assistenza sociale; S – Altre attività di servizi
- a.2) costituite ma non attive;
- b) Persone fisiche intenzionate ad avviare un'attività imprenditoriale, aventi i requisiti sopra richiamati, a seguito dell'ottenimento del "prestito di emergenza" per le quali non siano attivabili altri aiuti regionali;

Nei casi di cui alle lettera a.2) e b) l'attivazione o la costituzione dovranno avvenire rispettivamente entro 90 ed entro 30 gg. dalla data di notifica della concessione dell'aiuto da parte del soggetto gestore Sviluppo Toscana S.p.a.

2. ENTITÀ DELL'AIUTO, MODALITÀ DI RICHIESTA, EROGAZIONE E RESTITUZIONE

Il prestito è erogato con le seguenti modalità e condizioni:

<i>Importo minimo</i>	<i>Euro 5.000,00</i>
Importo massimo	Euro 15.000,00
Durata finanziamento	da 36 a 60 mesi
Pre-ammortamento	12 mesi
Periodicità rate	Mensile posticipate costanti
Tasso interesse	0%
Termini per la rendicontazione	entro 9 mesi dalla data della firma del contratto di finanziamento.

L'erogazione avviene a seguito della verifica dei requisiti di ammissibilità ed in ordine di arrivo delle richieste. Le richieste devono essere corredate dalla "scheda contatto", indicante l'organizzazione che ha fornito assistenza nella compilazione della pratica e/o servizi accessori di orientamento e supporto.

L'importo concesso è versato sul conto corrente del beneficiario il primo giorno del mese successivo alla data di firma del contratto di finanziamento.

Alla stessa data iniziano il piano di pre-ammortamento e i termini per la rendicontazione.

3. SPESE AMMISSIBILI

Possono essere oggetto della domanda di prestito tutte le spese connesse allo svolgimento dell'attività economica e riconducibili alle seguenti categorie:

- a) spese di costituzione, per le imprese non ancora costituite;
- b) macchinari, attrezzature e arredi (anche usati);
- c) acquisizione di consulenze e servizi connessi all'avvio e/o allo sviluppo dell'attività d'impresa;
- d) acquisto di brevetti e software;
- e) spese generali (es. utenze, affitto, stipendi);
- f) scorte;
- g) materie prime;
- h) opere murarie ed assimilate comprese quelle per l'adeguamento funzionale dell'immobile per la ristrutturazione dei locali, nel limite del 50% del totale delle spese ammesse;
- i) investimenti atti a consentire che l'impresa operi nel rispetto di tutte le norme di sicurezza dei luoghi di lavoro, dell'ambiente e del consumatore e, tra questi, investimenti specifici volti alla riduzione dell'impatto ambientale, allo smaltimento o riciclaggio dei rifiuti e alla riduzione dei consumi energetici o idrici.

Il bando determina le spese non ammissibili e le percentuali di ammissibilità delle spese sopra elencate.

4. GARANZIE

Tenuto conto della natura di prestito di emergenza e della sua ridotta entità ai beneficiari non è richiesta nessuna garanzia di natura reale o personale.

5. RIMODULAZIONI DEL PIANO DI RIENTRO, INADEMPIMENTI E PENALITÀ

1. In caso di mancato pagamento di una rata, Sviluppo Toscana Spa, in qualità di gestore della misura di aiuto, provvede ad inviare tempestivamente lettera di richiamo. A seguito di tale richiamo sono previste le seguenti penalità:

- nessuna penalità in caso di rientro entro 10 gg. dalla lettera di richiamo inviata dal soggetto gestore;
- penalità pari al 10% della rata oggetto del ritardo, in caso di pagamento dopo 10 gg. dal ricevimento della lettera di richiamo del soggetto gestore e comunque entro 60 gg.;
- revoca dell'aiuto in caso di ritardo superiore ai 60 gg. dalla data di ricevimento della lettera di richiamo inviata dal soggetto gestore;

2. In tutti i casi di ritardato pagamento, oltre alle penalità di cui al punto 1, si applica al destinatario un interesse di mora pari al tasso legale vigente al momento dell'inadempimento e maturato dalla data di scadenza di ciascuna rata e fino alla data di pagamento.

3. In caso di difficoltà a restituire le rate del pagamento il beneficiario può richiedere una sola volta una diversa modulazione del piano di rientro, senza superare il limite di durata massima di 60 mesi.

4. Coerentemente da quanto disposto dalla DGR n. 295/2009, in caso di esplicita richiesta del beneficiario, da inviare prima della scadenza di una rata, è possibile il differimento di massimo n. 6 rate mensili, con spostamento delle rate differite alla fine del piano di rientro originario. La richiesta di differimento può essere inviata una sola volta e deve essere motivata dimostrando la temporanea difficoltà di liquidità. Il soggetto gestore può autorizzare la concessione del beneficio di differimento e sulle rate differite sono dovuti gli interessi attualizzati, calcolati al tasso legale vigente al momento della richiesta e con decorrenza dalla data di pagamento prevista dal piano di rientro di cui si chiede il differimento. Il pagamento degli interessi è anticipato ed è condizione necessaria alla concessione del beneficio di differimento.

5. Nessuna penalità è prevista in caso di estinzione anticipata del prestito.

6. In caso di fallimento o di chiusura dell'attività il prestito è revocato si procede alla restituzione di quanto erogato.

7. In caso di parziale realizzazione delle spese previste in sede di domanda, si procede a revoca parziale dell'aiuto ed al conseguente recupero della somma oggetto di revoca con conseguente rimodulazione del piano di restituzione.